GRUPPO FOTOGRAFICO COLOR'S LIGHT COLORNO

STATUTO

Articolo 1

Nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana ed in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione è costituito il Gruppo Fotografico Colornese Color's Light.

Articolo 2

Il gruppo fotografico è un organismo autonomo permanente di vita associativa che si propone la promozione della persona umana nello spirito dell'amicizia e solidarietà tra i soci. Il gruppo non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:

a) promuovere la formazione, l'elevazione culturale e sociale dei soci mediante iniziative nei campi della fotografia, delle arti, della cultura e del turismo
b) divulgare la fotografia in ogni sua forma
c) attuare tutti i servizi per un più ampio sviluppo dell'associazione, inteso come metodo di formazione civile per stimolare, favorire, gestire e realizzare l'attività fotografica
d) promuovere convegni, dibattiti, attività di studio e formazione, iniziative editoriali e pubblicistiche che rientrino
e) nelle finalità istituzionali
f) stabilire rapporti ed accordi con altri enti sociali, CRAL, associazioni, federazioni, enti Italiani e stranieri che perseguono le stesse finalità ed aderire direttamente con i propri soci ad organizzazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali che possano favorire il conseguimento dei fini sociali.

La partecipazione al gruppo fotografico è aperta alla volontaria adesione di tutti. I familiari dei soci possono partecipare alle attività del gruppo nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

Per quanto riguarda le attività pubbliche e sociali del gruppo si fa riferimento al regolamento interno deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3

L'esercizio sociale ha durata annuale corrispondente con l'anno solare dal 1º Gennaio al 31 Dicembre. Il relativo bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 31 Marzo dell'anno successivo.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

a) il 10% al fondo riserva
b) il rimanente a disposizione per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 4

Le disponibilità liquide saranno depositate su un c/c bancario, un libretto o comunque tenute a disposizione per conseguire gli scopi sociali. Tutte le operazioni amministrative che riguardino le disponibilità liquide dovranno portare la firma del presidente, del vicepresidente o del revisore dei conti disgiunte tra loro.

Articolo 5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda ad un membro del Consiglio Direttivo con osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
a) indicare nome cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo di residenza.
b) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle relative deliberazioni sociali.

L'ammissione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere le domande di ammissione. In questo secondo caso la domanda dovrà essere respinta entro 30gg dalla data di presentazione. Dietro ricorso dell'interessato, tale domanda potrà essere riesaminata nella prima assemblea ordinaria.

Al momento della sua ammissione il socio riceverà la tessera sociale del gruppo.

Articolo 6

I soci hanno diritto di:
a) essere eletti alle cariche sociali
b) partecipare con diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie
c) fruire di tutte le iniziative del gruppo
d) proporre al Consiglio Direttivo manifestazioni o quanto altro possa contribuire alle finalità del gruppo
e) usufruire dell'attrezzatura del gruppo.

Articolo 7

I soci sono tenuti:
a) al pagamento della quota annuale
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa del gruppo attraverso quote straordinarie.

Articolo 8

I soci possono dimettersi tramite lettera presentata al Consiglio Direttivo.

I soci possono essere espulsi per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali
b) quando si rendano morosi nel pagamento della quota annuale senza giustificato motivo
c) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali al gruppo, ovvero quando il comportamento del socio sia lesivo dell'immagine e del buon nome del gruppo fotografico.

Le espulsioni saranno decise dall'assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi potranno ricorrere

contro il provvedimento presso l'assemblea la quale delibera a maggioranza assoluta l'eventuale riammissione.

Articolo 9

Gli organi sociali sono:
a) l'assemblea generale dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il presidente

Tutte le cariche del gruppo sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 10

Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie e sono convocate dal Consiglio Direttivo almeno 7gg prima con avvisi postali. Per deliberare modifiche statutarie l'assemblea deve essere convocata almeno 10gg prima.

Articolo 11

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 30 novembre al 31 gennnaio successivo. Essa:
a) approva il bilancio
b) procede alla elezione ed eventuale integrazione dei membri del Consiglio Direttivo
c) delibera su tutte le questioni all'ordine del giorno attinenti alla gestione sociale
d) programma l'attività pubblica annuale

Articolo 12

L'assemblea straordinaria è convocata:
a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario
b) allorché ne faccia richiesta motivata almeno il 20% dei soci

L'assemblea dovrà avere luogo entro 20gg dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 13)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

Trascorsa 1/2 ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 14

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto a richiesta della maggioranza dei presenti.

Articolo 15

L'assemblea, è presieduta da un membro del Consiglio Direttivo; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette a un massimo di tredici consiglieri eletti all'assemblea con voto uninominale.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente almeno la metà del consiglio in carica. In ogni caso anche se presente almeno la metà del consiglio, la riunione è ritenuta valida solamente con la presenza del Presidente o in sua assenza del Vicepresidente.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza assoluta il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, Il Cassiere ed il Revisore dei conti e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dal gruppo per il conseguimento dei propri fini sociali.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta la metà dei consiglieri o il presidente.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo deve:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
b) redigere i bilanci
c) formulare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerente all'attività sociale
e) deliberare circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci.

f) deliberare su eventuali acquisti o alienazioni del patrimonio del gruppo.

Il Consiglio Direttivo può decidere di rifiutare al socio l'utilizzo dei locali e delle attrezzature qualora ne ravvisi da parte dello stesso un uso improprio e negligente.

Articolo 20

Il presidente ha la rappresentanza del gruppo fotografico ad ogni effetto e ne sovrintende la gestione. Vigila inoltre sull'esatta applicazione delle norme statutarie. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, attuandone le deliberazioni.

Stabilisce con il Consiglio Direttivo gli argomenti da inserire all'ordine del giorno per la discussione nelle assemblee.

Ha il potere di firma in relazione a qualsiasi atto o documento del gruppo fotografico. Può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, al Vicepresidente.

Articolo 21

Il Vicepresidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e cura le attribuzioni che gli vengono delegate dal Presidente.

Articolo 22

Qualora un membro eletto dal Consiglio Direttivo, per dimissioni o altra causa cessi dall'incarico, gli subentrerà il socio che nelle elezioni, per la nomina a quella carica specifica, ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo socio eletto; in caso di rifiuto di quest'ultimo, colui che ha riportato il numero di voti immediatamente inferiore; in caso di parità di voti la precedenza viene data al socio con maggior anzianità di iscrizione al gruppo.

Articolo 23

Il membro eletto del Consiglio Direttivo, che senza plausibile giustificazione, non presenzia a tre sedute consecutive del consiglio stesso, viene dichiarato decaduto dall'incarico e viene sostituito nella forma dell'articolo precedente.

Articolo 24

La decisione di scioglimento del gruppo fotografico deve essere presa dalla totalità dei soci.

Articolo 25

In caso di scioglimento l'assemblea delibera, con la maggioranza prevista dall'articolo precedente, sulla destinazione del patrimonio monetario residuo, per uno o più scopi del presente statuto.

Articolo 26

In caso di scioglimento i materiali di proprietà del gruppo, ovvero quelli in dotazione, comprese le fotografie d'archivio, verranno donate al Comune di Colorno.

Articolo 27

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge.